

	<p align="center"><b>Comune di CASALPUSTERLENGO</b>  <b>Provincia di Lodi</b></p> <p align="center"><b>Cod. Ente n.10942</b></p>	<p align="center"><b>Numero</b></p> <p align="center"><b>4</b></p>	<p align="center"><b>Data</b></p> <p align="center"><b>24/04/2025</b></p>
---	--	--	---

**Originale**

## **Deliberazione di Consiglio Comunale**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) A VALERE DALL'1/1/2025**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2025 addì 24 del mese di Aprile alle ore 18.30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
MALLICA ALESSANDRO	SI	PAGANI MASSIMO ANTONIO	SI
PESATORI FRANCESCO	SI	GABRIELE	
PEVIANI LUCA	SI	SIBONI GIUSEPPE	SI
VALENDINO MATTEA	SI	DANELLI ERNESTO	SI
DASGONI MATTEO	SI	FERRARI ROBERTO	SI
DELMIGLIO ELIA	SI	MINOIA MARCO	SI
VANELLI EMANUELE	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	SI
LOCATELLI MATTEO	AG		
SERESINI SAMUELE	AG		
DRAGONI ALESSANDRO	SI		
GANELLI ERICA DANILA	SI		

Totale presenti: **15**

Assenti : **0**

Assenti giustificati: **2**

Presiede il Sig. DRAGONI ALESSANDRO nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale MALVASSORI Dott. FABIO

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Signori: Ressegotti, Capelli e Mussida.

Il Presidente dà la parola all'Assessore al Bilancio Mussida che relaziona in merito, come da resoconto dattiloscritto integrale della registrazione di cui al file audio agli atti d'ufficio.

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;

- il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa il termine del 31 dicembre di ogni anno per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art 3, comma 5-quinquies del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato l'atto di delibera C.C. n. 14 del 18/04/2024 avente per oggetto "Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) a valere dall'1/1/2024";

Dato atto che, con l'istituzione della TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima della suddetta data;

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle Direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed i relativi allegati L-*quater* nonché L-*quinquies*;

Preso atto che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di rifiuti;

Considerata l'esigenza e l'opportunità di introdurre alcune modifiche al Vigente Regolamento TARI, come indicate nell'allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento adeguando i commi 3 e 5 del seguente articolo: *art. 25 "Versamento ed importi minimi"*;

Rilevato che le variazioni all'art. 25 rispondono all'esigenza di incrementare del 5% il dovuto annuo in acconto (da 70% a 75%) nonché di anticipare la terza scadenza di versamento TARI (*saldo/conguaglio*), al 10 dicembre di ciascun anno in luogo del 16 dicembre di ciascun anno a supporto dei relativi flussi di cassa;

Visti il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 01.07.2020 nonché il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.1./2020 in tema di tributo provinciale;

Visti altresì:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Vista la deliberazione C.C. n. 57 del 23.12.2024 "Bilancio di Previsione 2025-2027";

Visto altresì il Parere dei Revisori rilasciato in data 10/04/2025 (Allegato C);

Dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente;

Visto che sulla proposta n. 7/2025 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

Tutto quanto premesso;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 15

con voti:

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 5 (Pagani, Ferrari, Minoia, Valentino, Danelli)

resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto illustrato e motivato in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) con riferimento all'articolo 25) "*Versamento ed Importi minimi*" (variazione dei commi 3 e 5);
- 2) di dare atto che a seguito delle modifiche sopra riportate il vigente REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI – TARI (Allegato A), viene riformulato nel testo modificato (Allegato B), relativamente all'articolo 25);
- 3) di considerare gli allegati A) e B), quali parti integranti del presente atto;
- 4) di dare altresì atto che le modifiche ed integrazioni hanno effetto dal 01 gennaio 2025;
- 5) di rilevare che ai sensi dell'art.1 D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente Deliberazione comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati telematicamente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 13
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 2 (Pagani, Ferrari)

resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 7**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  
A VALERE DALL'1/1/2025**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/04/2025

Il Responsabile del Servizio  
Faruffini Mariagrazia

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rossi Camilla

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE  
DRAGONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Malvassori Dott. Fabio

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Dragoni Alessandro in data 09/05/2025  
Malvassori Fabio in data 09/05/2025

Delibera Nr. 4 del 24/04/2025

Oggetto:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) A VALERE DALL'1/1/2025**

***CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE***

Certifico io sottoscritto Vicesegretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia dell'atto sopra citato è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal giorno 09/05/2025 al giorno 24/05/2025 ove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Vicesegretario Comunale  
RAGGI D.SSA PATRIZIA

***ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ***

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/05/2025, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesegretario Comunale  
RAGGI D.SSA PATRIZIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

RAGGI PATRIZIA in data 26/05/2025

## ALLEGATO A

### ART. 25 “VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI” – VIGENTE - “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”:

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti (quota fissa e quota variabile) e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo. L'avviso deve rispettare inoltre le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione. Il termine di cui al presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze. In nessun caso non possono essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.
2. La tassa comunale è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) o mediante il nodo dei pagamenti PAGO PA.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero 3 rate, scadenti il 31 luglio (1° acconto), il 30 settembre (2° acconto) nonché il 16 dicembre (3° saldo/conguaglio) e calcolate sulla base della normativa vigente. L'acconto, quale somma della prima e della seconda rata, rappresenta il 70% (1°=>35% / 2°=>35%) del dovuto annuo TARI.
4. Tali scadenze potranno essere modificate in relazione ad eventuali norme legislative di differimento dei termini di approvazione del Bilancio di previsione ovvero in caso di modifiche delle tariffe.
5. Con deliberazione di Giunta Comunale da ratificare in Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento indicati nei commi precedenti, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
6. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a €. 10,00 per anno d'imposta.
7. Per l'anno 2020, il pagamento della TARI, diversamente da quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sarà articolato come segue:
  - 1° rata – acconto - 30/09/2020
  - 2° rata – acconto - 30/11/2020
  - 3° rata – saldo/conguaglio – 01/02/2021

8. Per l'anno 2021, il pagamento della TARI, diversamente da quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sarà così articolato:  
utenze domestiche (rate di acconto nella misura percentuale prevista dal comma 3 di questo articolo)

1° rata – acconto - 31/05/2021

2° rata – acconto - 31/07/2021 (invariata)

3° rata – saldo/conguaglio – 10/12/2021 (invariata)

Utenze non domestiche (rata di acconto nella misura percentuale del 50%)

1° rata – acconto – 30/09/2021

2° rata – saldo/conguaglio – 10/12/2021 (invariata)

9. Per l'anno 2022, il pagamento della TARI, diversamente da quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sarà articolato come segue:

1° rata – acconto – 31/05/2022

2° rata – acconto – 30/09/2022

3° rata – saldo/conguaglio – 16/12/2022.

## ALLEGATO B

# PROPOSTA DI VARIAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”

## ART. 25 “VERSAMENTO ED IMPORTI MINIMI”

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti (quota fissa e quota variabile) e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo. L'avviso deve rispettare inoltre le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione. Il termine di cui al presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze. In nessun caso non possono essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.
2. La tassa comunale è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) o mediante il nodo dei pagamenti PAGO PA.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero 3 rate, scadenti il 31 luglio (1° acconto), il 30 settembre (2° acconto) nonché il **10 dicembre (3° saldo/conguaglio)** e calcolate sulla base della normativa vigente. L'acconto, quale somma della prima e della seconda rata, **rappresenta il 75% (1°=>37,50% / 2°=>37,50%)** del dovuto annuo TARI.
4. Tali scadenze potranno essere modificate in relazione ad eventuali norme legislative di differimento dei termini di approvazione del Bilancio di previsione ovvero in caso di modifiche delle tariffe.
5. Con deliberazione di Giunta Comunale da ratificare in Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento indicati nei commi precedenti, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente. **I suddetti termini possono essere variati con Delibera di Giunta Comunale e con le medesime modalità sopra menzionate, anche per sopravvenute e comprovate esigenze organizzative correlate all'applicazione del tributo.**
6. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a €. 10,00 per anno d'imposta.
7. Per l'anno 2020, il pagamento della TARI, diversamente da quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sarà articolato come segue:  
1° rata – acconto - 30/09/2020

2° rata – acconto - 30/11/2020

3° rata – saldo/conguaglio – 01/02/2021

8. Per l'anno 2021, il pagamento della TARI, diversamente da quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sarà così articolato:

utenze domestiche (rate di acconto nella misura percentuale prevista dal comma 3 di questo articolo)

1° rata – acconto - 31/05/2021

2° rata – acconto - 31/07/2021 (invariata)

3° rata – saldo/conguaglio – 10/12/2021 (invariata)

Utenze non domestiche (rata di acconto nella misura percentuale del 50%)

1° rata – acconto – 30/09/2021

2° rata – saldo/conguaglio – 10/12/2021 (invariata)

9. Per l'anno 2022, il pagamento della TARI, diversamente da quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sarà articolato come segue:

1° rata – acconto – 31/05/2022

2° rata – acconto – 30/09/2022

3° rata – saldo/conguaglio – 16/12/2022.

Luigi Gaggia  
Maurizio Romeri  
Giorgio Santarelli

Al Signor Sindaco  
del Comune di Casalpusterlengo  
Piazza del Popolo n. 22  
Casalpusterlengo (LO)

**Parere n. 5/2025**

Casalpusterlengo, li 10 Aprile 2025

**OGGETTO: Parere Collegio dei Revisori dei Conti sulle modiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) a valere dal 01/01/2025.**

I sottoscritti Gaggia Luigi, Maurizio Romeri e Giorgio Santarelli, nominati, con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2022, Revisori dei Conti del Comune di Casalpusterlengo (LO), per il triennio 2022/2025,

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

**Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

**Visto** l'articolo 149 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

**Visto** l'art. 1, commi da 158 a 171 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

**Visto** l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;



**Visto** l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa il termine del 31 dicembre di ogni anno per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**Visto** l'art 3, comma 5-quinquies del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**Richiamato** l'atto di delibera C.C. n. 14 del 18/04/2024 avente per oggetto "Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) a valere dall'1/1/2024";

**Dato atto** che, con l'istituzione della TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i prelevamenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima della suddetta data;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed i relativi allegati L-*quater* nonché L-*quinquies*;

**Preso atto** che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all'autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di rifiuti;

Considerata l'esigenza e l'opportunità di introdurre alcune modifiche al Vigente Regolamento TARI, come indicate nell'allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento adeguando i commi 3 e 5 del seguente articolo: art. 25 "Versamento ed importi minimi";

**Rilevato** che le variazioni all'art. 25 rispondono all'esigenza di incrementare del 5% il dovuto annuo in acconto (da 70% a 75%) nonché di anticipare la terza scadenza di versamento TARI (saldo/conguaglio), al 10 dicembre di ciascun anno in luogo del 16 dicembre di ciascun anno a supporto dei relativi flussi di cassa;

**Visti** il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 01.07.2020 nonché il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.1./2020 in tema di tributo provinciale;

**Visti** altresì:



- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Vista** la deliberazione C.C. n. 57 del 23.12.2024 "Bilancio di Previsione 2025-2027";

**Preso atto** del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio e quello di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

**Vista** ed ottenuta tutta la documentazione (anche integrativa richiesta agli Uffici) a supporto del presente parere;

**Visti** inoltre i seguenti documenti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 118/2011;

#### **Esprime parere favorevole**

- in merito all'approvazione, per quanto illustrato e motivato in premessa, delle modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) con riferimento all'articolo 25) "Versamento ed Importi minimi" (variazione dei commi 3 e 5);
- dando atto che a seguito delle modifiche sopra riportate il vigente Regolamento per l'applicazione tassa sui rifiuti – TARI (allegato A), viene riformulato nel testo modificato (allegato B), relativamente all'articolo 25);
- dando altresì atto che le presenti modifiche ed integrazioni hanno effetto dal 01 gennaio 2025;
- di rilevare che ai sensi dell'art.1 D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente Deliberazione comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati telematicamente nell'apposita sezione del Portale del



Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

---

Luigi Gaggi  
Maurizio Romeri  
Giorgio Santarelli